



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 03, del mese di Febbraio alle ore 12:30, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 4038/2016 DECRETO N. 21

COMUNE DI BERTINORO. "VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE PER AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO" - ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 32BIS, DELLA L.R. 24.03.2000 N. 20 E SS.MM.II., CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 17.02.2015." ESPRESSIONE DELL'INTESA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 10, DELLA L.R. 20/2000.

IL PRESIDENTE

Su proposta della P.O. "Pianificazione Territoriale" del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;

VISTA la richiesta di Intesa finalizzata all'approvazione della "*Variante Specifica al Piano Strutturale Comunale per aggiornamento del Sistema insediativo storico*", pervenuta a questa Amministrazione in data 21.12.2015 ed acquisita al prot. prov.le n. 2906 del 25.01.2016;

DATO ATTO che:

la suddetta Variante è stata adottata ai sensi dell'art. 32bis, della L.R. 24.03.2000 n. 20 e ss.mm.ii., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2015, trasmessa alla Provincia in data 13.03.2015 e assunta al prot. prov.le n. 25930;

il Comune di Bertinoro è dotato di

- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato in seno alla Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per cui il PTCP della Provincia di Forlì Cesena ha assunto, su richiesta e d'intesa con il Comune, il valore e gli effetti di Piano Strutturale Comunale;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 43 del 07.07.2009 e successive varianti;
- Piano Operativo Comunale (POC), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 27.09.2012 e successive varianti;

ATTESO che, a seguito della consultazione preliminare di cui agli artt. 32, comma 2, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sul procedimento di adozione del PSC o sue varianti la Provincia è chiamata ad esprimere le seguenti competenze:

- ai sensi dell'art. 32, comma 7, formulazione di riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi;
- ai sensi dell'art. 32, comma 10, espressione dell'Intesa in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- con la procedura semplificata di cui al comma 2 dell'art. 32 bis della legge urbanistica, l'espressione delle riserve e dell'intesa avvengono in tempi dimezzati rispetto a quelli ordinari indicati al comma 7 dell'art. 32 della L.R. 20/2014, quindi rispettivamente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del piano (riserve) ed entro 45 giorni dalla richiesta (intesa);

Atteso inoltre che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., la Provincia esprime anche il parere in merito alla Valutazione di sostenibilità ambientale (VALSAT) dei Piani nell'ambito dell'Intesa di cui al comma 10 dell'art. 32 sopra richiamato, previa acquisizione delle osservazioni pervenute a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito;
- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 la Provincia esprime il parere sul Piano Strutturale Comunale (PSC) in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio;

PREMESSO che:

- la suddetta variante riguarda l'aggiornamento del sistema insediativo storico disciplinato dal PSC vigente e che, a tal fine, il Comune ha ritenuto di adottare la procedura semplificata prevista all'art. 32Bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. riconducendolo alla fattispecie di cui alla voce *d)* del comma 1- in quanto la variante in oggetto aggiorna in maniera puntuale la disciplina storica e non modifica le previsioni di cui all'art. 28 comma 2 lett. a), b), c) ed e) della LR 20/2000 e ss.mm.ii, se non apportando minime variazioni in riduzione ai perimetri dei centri storici minori di Polenta e Collinello;
- sul procedimento in oggetto si è svolta la consultazione preliminare indetta dal Comune ai sensi del comma 2 dell'art. 32 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sulla base della proposta di variante assunta con deliberazione della Giunta Comunale n.184 del 14.11.2013;
- questa Provincia, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio (prot. n. 10017 del 29.01.2014) in forma scritta, come previsto dal medesimo dispositivo della legge citata;
- Nella deliberazione del C.C. n. 6 del 17.02.2015, l'Amministrazione Comunale dà conto degli esiti della consultazione e delle conseguenti determinazioni, adottando la variante in oggetto;
- con nota pervenuta in data 13.03.2015 (prot. prov.le n. 25930), il Comune di Bertinoro ha trasmesso a questa Provincia gli elaborati costituenti la deliberazione di adozione della Variante;
- a seguito della adozione della Variante questa Provincia ha formulato le riserve di cui all'art. 32 e 32bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., con Decreto del Presidente n. 152, Prot. gen. n. 54431/2015 52, del 18.06.2015;

SPECIFICATO che:

- la proposta di variante adottata presentava anche uno specifico elaborato finalizzato alla valutazione ambientale. Tuttavia considerato che sulla Valutazione ambientale la Provincia, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., si esprime in sede di Intesa, dovendo altresì tener conto delle osservazioni pervenute a seguito della fase di pubblicazione e deposito, la specifica trattazione veniva rinviata alla presente fase;
- In seno alle precedente fase di riserve venivano comunque individuati i soggetti ambientali, per l'espressione in merito alla Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- attraverso apposito dispositivo il suddetto decreto provinciale (D.P. n. 152) questa Provincia segnalava la necessità di adempiere in modo espresso anche in relazione agli aspetti di cui all'art.5 della L.R. 19/2008 sopra richiamato, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, come meglio specificato in seguito;

DATO ATTO che:

- la Variante in oggetto è stata depositata per 60 giorni a far data dall' 11.03.2015, in pubblicazione di avviso sul BUR n. 50 in medesima data; il predetto deposito è stato prorogato con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 07.04.2015 fino al 10.05.2015, provvedendo a nuovo avviso sul BUR n. 89 del 22.04.2015;
- a seguito della fase di pubblicazione risultano pervenute al Comune n. 12 osservazioni, compresa quella dello stesso Settore Urbanistica del Comune;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 30.11.2015 il Comune di Bertinoro ha controdedotto alle riserve provinciali, provvedendo altresì a richiedere l'Intesa alla Provincia, ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000;
- gli elaborati del PSC controdedotti sono stati trasmessi, unitamente alla richiesta di intesa, all'Amministrazione provinciale in data 21.12.2015, agli atti con prot. prov.le n. 1879/2015;

- congiuntamente il Comune ha trasmesso alla Provincia anche copia delle osservazioni pervenute e la proposta di controdeduzione assunta nella richiesta di Intesa;

PRESO ATTO CHE:

- la proposta controdedotta dell'Amministrazione, è accompagnata dallo stesso documento di Valsat, integrato con le controdeduzioni alle riserve, ai pareri degli enti ed alle osservazioni dei cittadini;
- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in AUSL di Forlì e l'ARPA di Forlì Cesena, si sono espressi sulla variante adottata, come di seguito riportato:
- AUSL di Forlì: parere prot. 2015/0081149/P del 10.04.2015, acquisito con prot. Prov.le n. 46129 del 14.05.2015, con cui ritiene che la variante adottata non sia assoggettabile alla Valsat;
- ARPA di Forlì-Cesena, con parere prot. n. 2533 del 16.03.2015, trasmesso dal Comune in data 01.02.2015, confermando il parere (favorevole) già espresso in rapporto alle diverse matrici ambientali (PGFC 11219 del 11.12.2013);
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici: parere prot. 1623 del 29.04.2015, (trasmesso dal Comune in data 01.02.2015) con cui ha espresso parere favorevole, ritenendo i dati riportati nelle schede di analisi e le relative prescrizioni normative per il recupero e valorizzazione del proprio patrimonio esaurienti sia sotto l'aspetto analitico che metodologico ed operativo, richiamando l'obbligo di preventiva autorizzazione per qualsiasi intervento su fabbricati tutelati con specifico decreto (art. 10, c. 3. lett. A del d.lgs. 42/2004, sia ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 c. 1 e 12;

EVIDENZIATO altresì che:

- nelle more della presente variante al PSC il Comune di Bertinoro ha anche avviato una Variante Generale al PSC, di cui ad oggi risulta espletata la fase concertativa (Conferenza di pianificazione) ai sensi dell'art.32 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (seduta conclusiva svoltasi in data 18.12.2015);
- che nel Documento Preliminare della suddetta variante (all'esame di questa Provincia quale Ente partecipante alla Conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., si enuncia l'intenzione dell'Amministrazione comunale di voler recepire in forma integrata le Varianti specifiche al PSC, tra cui la presente relativa al Sistema Insediativo Storico;

DATO ATTO infine che gli elaborati tecnici approvati dal Comune per la presente intesa, quindi modificati ed integrati rispetto a quelli in adozione, risultano essere:

B Progetto:

B1.a Relazione – Allegato 1 Report di confronto tra disciplina vigente e di variante - Edifici di interesse storico architettonico e di pregio storico culturale in territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico. Elaborato contrassegnato dalla sigla R.a1;

B.7 - numero 2 tavole relative alla “Classificazione e individuazione dei sistemi urbani e territoriali” contrassegnate dalla sigla B4.1 e B4.2 in scala 1:10.000;

B.9 - elaborati relativi al centro storico di Bertinoro:

CS.2c Schede di analisi e disciplina attuativa;

B.10 - elaborati relativi alle strutture insediative storiche, nuclei storici di Collinello e Polenta:

NS.1 Unità minime d'intervento e interventi edilizi ammessi (scala 1/500)

NS.2 Schede di analisi e disciplina attuativa

B.11 - numero 1 tavola relativa a "Il sistema insediativo storico, distribuzione spaziale delle schede relative agli edifici in Territorio Rurale e in ambito urbano esterni al centro storico" contrassegnata con la sigla D1 in scala 1:40.000;

B12 - numero 2 tavole relative a “Confronto con le tavole H ed I del PTCP” contrassegnate con le sigle D2.1 e D2.2 in scala 1/10.000.

B.13 Elaborato relativo a “Schede di analisi ed indicazioni operative relative agli edifici isolati di interesse storico-architettonico presenti nel territorio rurale e in ambito urbano esterni al centro storico” contrassegnato dalla sigla ERs.

B.14 Norme testo coordinato (con adottato). Elaborato contrassegnato dalla sigla Ntc

D. Verifica di Assoggettabilità a VAS, contrassegnata dalla sigla VA, della Variante relativa al sistema insediativo storico. Atto CC n. 97/2015

Tavola contrassegnata con la sigla G1 con individuazione delle componenti del sistema insediativo storico e livelli di appartenenza alla strumentazione comunale.

Elenco degli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 aggiornato;

RICHIAMATO:

- il comma 10 dell’art. 32 della L.R. 20/2000 che stabilisce che l’acquisizione dell’intesa attiene unicamente alla conformità del Piano strutturale comunale agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- il medesimo comma 10 che stabilisce altresì che l’intesa può essere subordinata all’inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve di cui al comma 7 dell’art. 32 della stessa L.R. 20/2000, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il piano controdedito conforme agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Variante specifica al PTCP, adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19.12.2013, approvata con del. C.P. n. 103517 del 10.12.2015;

RITENUTO

A) In merito alle controdeduzioni comunali alle riserve sollevate, come proposte nel “Fascicolo delle Riserve e delle Osservazioni” allegato alla delibera del Consiglio comunale n. 97 del 30.11.2015, recante “Richiesta di intesa alla Provincia di Forlì-Cesena finalizzata all'approvazione della Variante specifica al PSC per l'aggiornamento del sistema insediativo storico. Recepimento delle riserve e valutazione delle osservazioni pervenute”, di esprimere le seguenti valutazioni di conformità ai fini dell'espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 32, comma 10, della L.R. 20/2000 (le riserve formulate con D.P. n. 152/2015 sono riportate in corsivo):

Riserva A.1) *Al fine di esaurire adeguatamente ed espressamente il rapporto tra PSC e PTCP il Comune, preliminarmente all'intesa dovrà chiarire, anche recuperando le informazioni dalle ricognizioni effettuate con le precedenti fasi di pianificazione, quanto segue:*

- *se le restanti individuazioni della tavola H del PTCP che non coincidono con la classificazione operata dal PSC con la presente variante, rappresentino edifici privi di interesse, ovvero rappresentino individuazioni cui non corrisponde più alcuna preesistenza. Anche in tal caso esse dovrebbero essere opportunamente classificate, al fine di rendere compiuta ed esplicita la verifica con la Tavola H (ad esempio indicando con opportuna rappresentazione gli edifici esistenti privi di interesse e già oggetto di ricognizione del RUE vigente) e quelli che ad oggi risultino effettivamente perduti;*
- *se l'individuazione puntuale dei manufatti esaurisce tutte le casistiche contemplate al comma 2 dell'art. 24C anche per elementi e strutture diverse dai fabbricati edilizi.*

Posto che i necessari chiarimenti dovranno essere forniti in sede di richiesta di Intesa al fine di dare una valutazione certa alla ricognizione sin qui condotta dal Comune, si ritiene che un'eventuale necessità di approfondimento per il completamento della analisi e della ricognizione sull'intero patrimonio storico, potrà essere oggetto di integrazione al presente procedimento ai fini dell'Intesa, ovvero rinviata a successivo atto di pianificazione, stante anche la concomitanza dell'imminente apertura della Conferenza di pianificazione indetta dal Comune per il 23.06.2015 finalizzata ad un'ulteriore revisione del proprio piano strutturale.

Alla riserva A1) il Comune risponde nel seguente modo:

- a) Viene accolta la riserva aggiornando le tavole D2.1 e D2.2 del PSC (ex tav. G2.1 e G2.2) di confronto con la tavola H del PTCP, riportando anche gli edifici già classificati dal RUE localizzati in corrispondenza di edifici presenti nel Catasto Storico.
 - b) Il Comune approfondisce ulteriormente l'analisi sul proprio territorio, al fine di completare l'individuazione di tutte le casistiche (edifici ed elementi) indicate all'art. 24 C del PTCP.
- Sono così rinvenuti e schedati come di interesse storico architettonico (Schede ERs) ulteriori edifici in territorio rurale, con attribuzione della categoria Restauro Scientifico. Essi, localizzati nelle tavole B4.1 e B4.2, portano da 27 a 31 il numero dei fabbricati da tutelare nel PSC. Gli edifici sono i seguenti:

- Scheda n. 406 casa Opere parrocchiali B. Benedetti Porro alla Fratta;
- Scheda n. 407 Cappella in via Rio Rose a Bertinoro;
- Scheda n. 408 Cimitero di Bertinoro;
- Scheda n. 409 Cimitero di Polenta;
- Scheda n. 414 Cimitero di Montecchio.

Ai suddetti si aggiungono anche i nuovi edifici/manufatti di pregio storico culturale e testimoniale di cui alle nuove Schede n. 410, 411, 412, 413, tutti manufatti connessi alla viabilità (Maestà) con categoria del Restauro e Risanamento Conservativo.

c) Sulla base delle nuove schede viene aggiornato anche l'Allegato 1 alla Relazione - Report di confronto tra disciplina vigente e di variante – (R.a1).

d) Vengono infine segnalati, affinché trovino adeguata disciplina nel RUE, anche le seguenti strutture ritenute prive di interesse o pregio storico: cimiteri di San Pietro, Santa Croce, Trentola, Madonna del Lago, Casticciano e Collinello.

Valutata complessivamente congrua ed esaustiva la controdeduzione comunale, ritenendo peraltro positivo che le tavole D1 “Confronto con le tavole H ed I del PTCP” siano state assunte tra gli elaborati costitutivi del testo normativo del Piano, ai fini dell'Intesa si ritiene sciolta la riserva. Si invita tuttavia il Comune a valutare un ulteriore intervento sui seguenti aspetti prima della definitiva approvazione del PSC:

– migliorare la legenda della tavola H, specificando a quale strumento (PSC o RUE) fa riferimento la classificazione;

– le strutture cimiteriali riconosciute come prive di pregio, dalle fotografie presentate, presentano un'elevata commistione di stili ed elementi architettonici, essendo esse sviluppate con accrescimenti parziali e successivi rispetto all'originario impianto. Tuttavia potrebbero risultare di pregio/interesse, in relazione a sole porzioni e/o singoli manufatti ed elementi. Poichè il Comune ha inteso già dal PSC segnalare al RUE anche le predette strutture, si invita ad espletare un'ultima verifica circa la possibile presenza di elementi di un qualche interesse (schema distributivo originario, elementi architettonici o artistici, elementi arborei, testimonianze, etc...) al fine di consegnare al RUE indicazioni operative adeguate ad una possibile parziale tutela conservativa. In particolare tali possibilità sembrano ravvisabili nel cimitero di Trentola ed in quello di San Pietro.

Riserva A.2) Per gli edifici sparsi i nuovi usi andranno valutati oltrechè in base alle caratteristiche tipologiche, anche al contesto ambientale-rurale di riferimento. Si rimanda in proposito anche all'art. 80 del PTCP. Tale aspetto andrebbe peraltro ad integrare e dare pieno adempimento alla disposizione di cui all'art. 24 C, comma 1, già sopra richiamato (differenziazione della disciplina). La suddetta operazione dovrà essere portata a compimento all'interno del presente procedimento quantomeno per gli edifici sparsi che restano disciplinati dal PSC.

Per quanto riguarda più in generale tutta la disciplina di conservazione fisica delle strutture, appare evidente come il Comune abbia inteso tutelare l'integrità tipologica dei fabbricati (art. 3.6, commi 4 e 5) da modifiche di destinazioni d'uso non coerenti con l'organizzazione tipologica, dimensionale e spaziale originaria degli immobili. A tal fine si ritiene che l'intervento normativo di cui al citato articolo potrebbe essere meglio coadiuvato anche attraverso apposita integrazione delle schede operative di intervento, laddove le caratteristiche dei fabbricati schedati possano richiedere, per il loro valore architettonico, specialistico o meno, condizioni di tutela ancor più efficaci o specifiche rispetto alla generica disposizione delle Norme tecniche.

Il Comune risponde alla riserva integrando le destinazioni d'uso per gli edifici sparsi tutelati dal PSC:

- da un lato aggiorna la normativa generale (art. 3.6) con le definizioni delle funzioni ammesse sulla base dell'ultima Variante al RUE approvata con D.C.C. n. 50/2015;

- dall'altro integra l'elaborato ERs (singole schede di disciplina), al paragrafo “destinazioni d'uso ammesse” specificando, per gli edifici di interesse storico - architettonico (elaborati CS.2, NS.2 ed ERs, le destinazioni d'uso ammesse in base alle caratteristiche tipologiche, all'accessibilità e al contesto ambientale.

Nelle schede Ers, oltre alle destinazioni d'uso ammissibili, viene ribadito il subordine del cambio d'uso alla conservazione dei particolari sistemi strutturali e distributivi originari dell'organismo edilizio.

Ritenuta complessivamente esaustiva l'operazione effettuata è tuttavia utile precisare che, trattandosi di edifici nel rurale, risulta sottinteso e ammissibile anche il recupero agli stessi usi agricoli (residenza o spazi funzionali alle attività aziendali), laddove la tipologia sia a ciò idonea. In particolare proprio in ragione della peculiarità del sistema rurale di riferimento la cui produzione e la cui economia risulta fortemente ancorata agli aspetti di valorizzazione paesaggistica e storico – culturale (obiettivi della variante) si invita il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità/necessità, a esplicitare nei modi opportuni tale possibilità di riutilizzo. Ciò precisato si ritiene sciolta la riserva.

Riserva A.3) Constatato che la vigente disciplina contiene anche un “Elenco degli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004”, aggiornato a gennaio 2006, da cui risultava essere in itinere, allora, il procedimento di apposizione del vincolo per taluni immobili, si chiede al Comune di dare atto dello stato di avanzamento/aggiornamento del citato elenco. A tal proposito, posto inoltre che la competente Sovrintendenza si è già espressa in sede di contributo istruttorio preliminare e che il Comune ha indicato come soggetti ambientali da consultare nella presente fase di adozione AUSL e ARPA., si ritiene utile indicare, come soggetto competente in materia ambientale, anche la Soprintendenza per i Beni Architettonici delle Province di Rimini, Forlì Cesena e Ravenna.

Il Comune controdeduce aggiornando l'elenco degli immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, sulla base di quanto riportato nel sito WebGIS del Patrimonio culturale dell'Emilia- Romagna (Mibac) aggiornato all'ottobre 2015. Vengono aggiornate le schede n. 36, 170, 152, 153 e 231 dell'elaborato CS.2 e le schede dell'elaborato Ers riportando i dati relativi ai provvedimenti di vincolo.

Viceversa viene stralciata la scheda n.155 dall'elaborato Ers del PSC relativa alla Badia (Santa Maria in Urano), modificando la classificazione da "interesse storico architettonico" a "pregio storico - culturale e testimoniale" a seguito della revoca avvenuta con Decreto del 30.12.2013 del Vincolo del 04.05.1910 ai sensi del Dlgs 42/2004. Viene rivista anche la disciplina d'intervento da restauro e risanamento conservativo d) a ripristino tipologico e) e ristrutturazione edilizia per i corpi di più recente costruzione.

Si prende atto del congruo accoglimento della riserva provinciale e pertanto, ai fini dell'intesa, si ritiene sciolta la riserva.

B) CONSIDERATO inoltre che il Decreto Provinciale di formulazione delle riserve (D.P. n. 152/2015) si esprimeva anche attraverso i dispositivi n. 1 e n. 3 di seguito riportati in corsivo, relativamente ad aspetti procedurali della Variante:

I - Di sollecitare il Comune all'adozione di una contestuale variante al RUE per quella parte di disciplina non più ricompresa nel PSC, nei termini e per le motivazioni indicate al “considerato” soprastante.

In proposito si constata che, nel parere tecnico di cui all'Allegato Fascicolo delle riserve e delle osservazioni, si propone di accogliere la riserva. Tuttavia, nell'atto C.C. n. 97 del 30.11.2015, che pure approva la proposta di accoglimento delle riserve provinciali contenute nel predetto fascicolo,

non si specifica nulla in proposito.

Ribadito quanto già espresso al punto n. 1 dell'atto provinciale D.P. n.152/2015 del 18.06.2015, si ritiene necessario richiamare nuovamente il Comune alla contestuale adozione della Variante al RUE per definirne compiutamente la disciplina sia per gli aspetti formali che sostanziali. Si ritiene infatti che:

- se il Comune adotta la Variante di RUE contestualmente all'approvazione della presente Variante al PSC, per quegli edifici di cui la presente variante ha sancito il passaggio al RUE potrà effettivamente rinnovare la disciplina anche alla luce dei criteri e degli elementi introdotti con la presente variante, pur rimanendo in vigore le misure di salvaguardia fino all'approvazione della variante al RUE medesimo;
- se il Comune non adotta la variante al RUE, gli edifici che con questa variante si è inteso incorporare dal PSC continuano a mantenere la disciplina del PSC attuale, non essendo formalmente sostanziosi lo strumento destinato ad accoglierli.

3 – Di richiedere al Comune, preliminarmente all'Intesa, ai fini di quanto espresso al punto B) della soprastante parte narrativa, una dichiarazione circa la sussistenza o meno di ricadute della presente variante sulle condizioni di edificabilità e/o edificazione dei suoli già validate dalle precedenti fasi di pianificazione ovvero di integrare se del caso, e opportunamente, la documentazione di variante.

In proposito si constata che, nel parere tecnico di cui all'Allegato Fascicolo delle riserve e delle osservazioni, si propone di accogliere la riserva, considerando che *la natura delle modifiche introdotte sugli interventi edilizi disciplinati dalla presente variante propone di dar luogo ad una dichiarazione circa l'insussistenza di ricadute della presente variante sulle condizioni di pericolosità locale rispetto agli aspetti fisici del territorio.* Nel richiamato fascicolo si decide pertanto, di elaborare specifica dichiarazione in sede di Delibera di Approvazione, rinviandola pertanto a tale fase.

In merito alle tematiche di natura geologica si ritiene necessario evidenziare quanto di seguito:

1) la SCHEDA UMI 161, modificata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 10 (prot. n. 12075 del 14.07.2015), porta a modificare le condizioni di edificabilità, in quanto, anche se con riferimento alle volumetrie preesistenti, si prevede di spostarne la posizione. Per tale volumetria il Comune accoglie parzialmente l'osservazione, prevedendo:

- la demolizione dei volumi incongrui e la loro ricostruzione in diversa posizione nell'UMI (soluzione 1); la scheda presenta anche una soluzione n. 2, di maggior consistenza, che tuttavia viene stralciata.
- in alternativa, il trasferimento in altre zone definite dal POC.

L'intervento è sottoposto a Piano particolareggiato, prevedendo la ristrutturazione urbanistica.

Valutato che il Comune non ha fatto esplicita richiesta dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, e preso atto della deduzione comunale;

Valutato, nel caso dell'ipotesi n. 1, che l'UMI n. 161 è collocata in zona storicamente edificata e trattasi di riconfigurazione di parte della volumetria esistente, si ritiene di poter rimandare le considerazioni di carattere geologico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, alla fase del PUA, strumento già previsto dalla disciplina.

Si ritiene che il Comune debba comunque subordinare l'approvazione della Variante alla esplicita dichiarazione enunciata.

2) Si coglie l'occasione per ricordare che i risultati degli studi della classificazione sismica di II e III livello, che il Comune risulta aver realizzato, avendo avuto accesso ai fondi di cui alla DGR 1514/2012 (Rif. OPCM 4007/2012) e DGR 1919/2013 (Rif. OCDPC 52/2013), dovranno essere recepiti negli strumenti urbanistici vigenti e trasmessi a questa Amministrazione.

Considerato che il Comune ha approvato la proposta di Variante Generale al PSC, sopra richiamata, e che nella stessa sarà portata a compimento e recepimento anche la presente variante, si invita il Comune ad integrare, con l'occasione della Variante Generale, tutte le tematiche affrontate attraverso varianti specifiche, compresa la presente, con gli esiti della suddetta classificazione sismica. -

C) Valutazione di Sostenibilità ambientale (VALSAT) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Il Comune, già in sede di adozione ha predisposto uno specifico rapporto (Verifica di assoggettabilità a VALSAT/VAS (elaborato VA), ulteriormente integrato ai fini della richiesta di Intesa.

Innanzitutto il predetto rapporto viene inteso quale integrazione alla VALSAT di PSC relativamente ai centri storici e al territorio rurale, dal momento che quest'ultima non aveva considerato adeguatamente gli ambiti di conservazione (centri storici ed edifici storici sparsi). In particolare gli obiettivi della Variante per il sistema storico si inquadrano nelle seguenti tematiche:

1 - politiche abitative, con gli obiettivi di:

- *implementare ulteriormente la qualificazione delle strutture insediative storiche di Bertinoro, Collinello e Polenta;*
- *favorire la presenza antropica nelle aree rurali mediante il consolidamento e la valorizzazione dei nuclei storici di Collinello e Polenta anche come centri di "microservizi" per la comunità sparsa;*
- *recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio storico sparso con particolare considerazione per la valorizzazione e la conservazione dell'integrità del paesaggio (agrario e naturale) della collina bertinorese;*
- *mantenimento della rete viabilistica minore;*
- *consolidare ed ampliare il rapporto tra popolazione residente e casa in proprietà.*

2 - sviluppo economico e alla pianificazione commerciale, attraverso:

- *promuovere ulteriormente il radicamento territoriale del Polo universitario anche a sostegno dei processi in atto nel mondo produttivo e dei servizi;*
- *migliorare la qualità dell'offerta delle strutture di ristorazione e delle strutture commerciali presenti nel centro storico di Bertinoro favorendo azioni di valorizzazione dei prodotti tipici;*
- *promuovere il turismo culturale e ambientale favorendo la formazione di una rete per le attività ricreative e per il tempo libero, capacità ricettiva nelle forme tradizionali ma soprattutto innovative;*
- *orientare la domanda di alloggi per le "seconde case" principalmente verso il recupero patrimonio edilizio storico; tale presenza potrà favorire il potenziamento di servizi anche per le popolazioni residenti (negozi di alimentari, ristoranti, ecc).*

3. politiche storico – culturali, attraverso:

- *recupero e il riuso degli edifici storici degradati favorendo, ove possibile sulla base delle diverse tipologie edilizie, il consolidamento della presenza residenziale;*
- *migliorare e potenziare ulteriormente il tema dell'ospitalità con particolare riferimento alla cultura considerata la presenza di importanti strutture (Centro Universitario, Museo/Centro di documentazione sulle civiltà e culture delle tre religioni monoteiste) ed ampliando la*

“messa in rete” al Museo dell’arredo sacro e alla Biblioteca comunale (“Fondo antico” e Archivio storico);

- *valorizzazione dell' "immagine"* del centro storico di Bertinoro e dei nuclei storici mediante la prosecuzione degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici (nuove pavimentazioni, manutenzione della viabilità urbana, del verde pubblico, ecc.), l'eliminazione degli elementi "superfetativi" in particolare dalle fronti e la promozione di interventi edilizi di recupero coerenti con le tecnologie tradizionali;
- *promozione delle particolari emergenze* presenti nel centro storico di Bertinoro in collegamento alle altre politiche di valorizzazione del territorio;
- *promozione dell'immagine paesaggistica dei nuclei storici e del territorio collinare*;
- *favorire le relazioni tra le parti significative del territorio* costituendo una rete di percorsi di connessione tra i fattori d'identità del luogo (monumenti, emergenze paesaggistiche, luoghi della cultura, cantine vinicole, ecc.).

La Valsat cerca inoltre di evidenziare, attraverso la elaborazione di un quadro di insieme, la coerenza degli obiettivi assunti, ed articolati sui tre assi (Economia e società – Ambiente, paesaggio e agricoltura, Territorio e Infrastrutture) mettendoli a confronto con Obiettivi comunitari e nazionali, Obiettivi regionali, Obiettivi del PTCP/PSC.

Le conclusioni della VALSAT evidenziano che:

- la Variante al PSC è in linea con gli obiettivi della sostenibilità ambientale in quanto propone interventi incentrati sul recupero, sul riutilizzo e la valorizzazione dei centri storici e del patrimonio edilizio diffuso;
- la maggior parte degli interventi proposti dalla presente Variante non riguardano la ristrutturazione urbanistica, né la ristrutturazione edilizia, ma sono interventi di restauro e risanamento conservativo da effettuarsi con tecniche tradizionali e rispettose del contesto ambientale, anche a conservazione dell'integrità del paesaggio rurale;
- gli usi ammessi per il sistema insediativo storico non hanno subito modifiche rispetto alla disciplina vigente, se non per alcune disposizioni relative al riuso di tipi residenziali speciali e specialistici, ovvero sono state inserite alcune limitazioni connesse alla conservazione dei particolari sistemi strutturali che li caratterizzano;
- ogni modifica della destinazione d'uso in atto è sempre subordinata al rispetto dei caratteri storico tipologici degli edifici sulla base di una disciplina particolareggiata (Disposizioni relative al recupero e ripristino delle strutture e dei sistemi strutturali);
- gli eventuali aumenti di carico urbanistico sono disciplinati dal RUE, compito del POC sarà di valutare l'eventuale necessità di reperire ulteriori dotazioni ai margini del Centri e Nuclei storici che si presentano ormai come edificati saturi con aree libere ormai già impegnate (aree pertinenziali, aree a verde pubblico e a parcheggio);
- dal punto di vista delle componenti ambientali, gli interventi proposti non generano impatti aggiuntivi da valutare; infatti, non comportano nuova occupazione di suolo e, in merito all'accessibilità, il recupero e il riutilizzo degli edifici è ammesso se non implica l'apertura di nuova viabilità.

La Valsat conclude che, in virtù delle premesse illustrate, la presente Variante al PSC relativa al sistema insediativo storico non debba essere assoggettabile a Valutazione Ambientale Strategica.

Si valutano in modo complessivamente positivo le conclusioni a cui perviene l'Amministrazione Comunale. In particolare si considera il fatto che:

- Le funzioni indicate per il Sistema insediativo storico (art. 3.6) riguardano:
 - la residenza, nelle sue varie forme individuale, collettiva, socio assistenziale e temporanea;

- la funzione turistico ricettiva,
 - la funzione commerciale con riferimento a esercizi commerciali di vicinato, medio piccole strutture di vendita fino a 400 mq. Di SV;
 - rurale, nelle sue varie forme (residenza imprenditori agricoli, spazi di servizio per attività di vendita e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e olivicoli,
- le funzioni produttive sono invece limitate a: direzionale, terziario, di servizio alla persona, ricreativo, artigianali di tipo laboratoriale e comunque compatibili con la residenza, escludendo quelle attività rumorose, nocive ed inquinanti;
- sono stati indicati usi ammissibili sostanzialmente in linea con le caratteristiche tipologiche;
- è stata compiuta una disamina delle condizioni di accessibilità e di prossimità ai servizi urbani.

Tenuto conto inoltre dei pareri dei soggetti ambientali individuati e sopra richiamati;

Ritenuta complessivamente coerente la disciplina di tutela sia per gli aspetti connessi al recupero fisico che a quello funzionale dei fabbricati;

Ritenuto che le osservazioni dei cittadini e le relative determinazioni assunte dal Comune siano ininfluenti rispetto alla presente valutazione ambientale, attenendo quasi unicamente ad aggiustamenti delle categorie di recupero. Si rimanda tuttavia a quanto segnalato in merito alle condizioni di edificabilità per la UMI n. 161.

Ritenuto quindi di condividere le determinazioni assunte dal Comune di Bertinoro in merito alla valutazione ambientale che dovranno confluire nella dichiarazione di sintesi da rendersi, da parte dell'Amministrazione comunale in sede di approvazione dalla presente Variante, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della VALSAT ai sensi del comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dalla P.O. “Pianificazione Territoriale” del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO INFINE ATTO CHE il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Forlì di poter concludere il procedimento ex art. 8 del D.P.R.160/2010;

DECRETA

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 32, comma 10, e dell'art. 32 bis della L.R. 20/2000, l'Intesa sulla Variante specifica al PSC del Comune di Bertinoro denominata "*Variante Specifica al Piano Strutturale Comunale per aggiornamento del Sistema insediativo storico*" e adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2015, richiamando le considerazioni espresse nella parte narrativa del presente atto ed invitando il Comune ad apportare in sede di predisposizione degli elaborati finali quei miglioramenti indicati alla soprastante parte A).
2. Di richiamare il Comune di Bertinoro ad adottare, contestualmente all'approvazione della presente, una Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio per tutti i fabbricati oggetti di scorporo dal PSC.
3. Di subordinare il rilascio della presente Intesa all'integrazione della approvazione della Variante con apposita dichiarazione comunale di *insussistenza di ricadute della presente variante sulle condizioni di pericolosità locale rispetto agli aspetti fisici del territorio*, invitando altresì il Comune a tener conto anche delle restanti tematiche segnalate in ordine alle questioni geologiche nella soprastante parte B).
4. Di esprimere, sulla presente Variante, un parere favorevole sulla valutazione di sostenibilità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sulla base di quanto considerato nella soprastante parte C).
5. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale e al Comune di Bertinoro per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

(Decreto prot. n. 4038 del 02/02/2016)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ La sottoscritta Simona Savini esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 01.02.2016

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 2/2/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Mauro Marodi

Mauro Marodi

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA